



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione Generale per il Cinema

DECRETO "TAX CREDIT" PRODUTTORI

Decreto ministeriale recante disposizioni applicative dei crediti d'imposta concessi alle imprese di produzione cinematografica in relazione alla realizzazione di opere cinematografiche, di cui alla legge n. 244 del 2007

GB

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Ufficio Centrale del Bilancio presso
il Ministero per i Beni e le Attività Culturali

ARRIVO 25 MAG. 2009
1969



Il Ministro

per i Beni e le Attività Culturali

CORTE DEI CONTI	
UFFICIO DI CONTROLLO PREVENTIVO SUI MINISTERI DEI SERVIZI ALLA PERSONA E DEI BENI CULTURALI	
19 GIU. 2009	
Reg. 5	Foglio 133
G. PALAZZI	

CORTE DEI CONTI
UFFICIO DI CONTROLLO PREVENTIVO
SUI MINISTERI DEI SERVIZI
ALLA PERSONA E DEI BENI CULTURALI

- 1 GIU. 2009

Prot. n. 1969

di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO l'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", ed in particolare i commi 327, lett. a), 329, 333, 334, 335, 336, 337, 343, concernenti misure introduttive di crediti d'imposta finalizzati allo sviluppo delle attività di produzione cinematografica;

VISTI i commi 333 e 336 del citato articolo 1, che prevedono che con decreto ministeriale siano dettate le disposizioni applicative delle predette misure di incentivazione fiscale;

VISTA la legge 21 aprile 1962, n. 161, e successive modificazioni "Revisione dei film e dei lavori teatrali";

VISTO il decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, recante "Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica", convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140;

VISTO il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 "Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni";

VISTO il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante "Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della L. 23 dicembre 1996, n. 662";

VISTO il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della L. 23 dicembre 1996, n. 662";

VISTA la Comunicazione della Commissione europea del 26 settembre 2001 su taluni aspetti giuridici riguardanti le opere cinematografiche e le altre opere audiovisive;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni "Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche";

VISTA la legge 30 dicembre 2004, n. 311 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", ed in particolare l'articolo 1, commi da 421 a 423;





*Il Ministro
per i Beni e le Attività Culturali*

di concerto con Il MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 12 aprile 2007 "Modalità tecniche per il sostegno alla produzione ed alla distribuzione cinematografica";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2007 "Disciplina delle modalità con cui è effettuata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, concernente determinati aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione europea, di cui all'articolo 1, comma 1223, della L. 27 dicembre 2006, n. 296";

VISTO il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 6 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 22 agosto 2007, n. 194 "Approvazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente determinati aiuti di Stato dichiarati incompatibili dalla Commissione europea", e le sue successive modificazioni;

SENTITO il Ministro dello sviluppo economico;

VISTA la decisione di autorizzazione n. N595/2008 del 18 dicembre 2008 della Commissione europea, a seguito della notifica del Ministero per i beni e le attività culturali del 25 novembre 2008, effettuata ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, commi 334 e 343, della citata legge n. 244 del 2007;

ADOTTA IL SEGUENTE DECRETO:

Art. 1 - Definizioni

1. Per *imprese di produzione cinematografica*, ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 327, lett. a) della legge n. 244 del 2007, d'ora in avanti: legge, si intendono quelle imprese, residenti e non residenti, soggette a tassazione in Italia, inclusi gli enti non commerciali in relazione all'attività commerciale esercitata, che, al momento della presentazione dell'istanza di cui agli articoli 3 e 5 del presente decreto, risultino iscritte, o abbiano presentato domanda di iscrizione, nell'elenco informatico istituito e tenuto, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 e successive modificazioni, d'ora in avanti: decreto legislativo, presso il Ministero per i beni e le attività culturali. Con riferimento alle imprese di produzione costituite sotto forma di società di capitali sono richiesti, altresì, un capitale sociale minimo interamente versato ed un patrimonio netto non inferiori a quarantamila euro nel caso in cui l'oggetto dell'istanza di cui all'articolo 3 del presente decreto sia un'opera di lungometraggio, e non inferiori a diecimila euro,



*Il Ministro
per i Beni e le Attività Culturali*

di concerto con II MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

nel caso in cui l'oggetto di detta istanza sia un'opera di cortometraggio. Con riferimento alle imprese individuali di produzione e a quelle costituite sotto forma di società di persone è richiesto un patrimonio netto non inferiore a quarantamila euro ovvero a diecimila euro nel caso in cui l'oggetto dell'istanza di cui all'articolo 3 del presente decreto sia, rispettivamente, un'opera di lungometraggio ovvero di cortometraggio.

2. Per *imprese di produzione esecutiva e di post-produzione*, ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 335, della legge, si intendono le imprese di produzione e le industrie tecniche cinematografiche, residenti e non residenti, soggette a tassazione in Italia, che, al momento della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 5 del presente decreto, risultino iscritte, o abbiano presentato domanda di iscrizione, nell'apposito elenco informatico istituito e tenuto, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo, e che, su commissione di un'impresa di produzione estera, svolgano, utilizzando prevalentemente mano d'opera italiana o europea, attività necessarie per la realizzazione sul territorio italiano e europeo di film o parti di film, di cui al comma 8 del presente articolo.

3. Per *impresa di produzione estera* si intende l'impresa che non ha sede legale, domicilio fiscale o stabile organizzazione in Italia.

4. Per *opere cinematografiche di nazionalità italiana*, ammesse alle misure di cui all'articolo 1, comma 327, lett. a) della legge, si intendono quelle che rispettino i requisiti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo e che rispondano ai requisiti di eleggibilità culturale nei termini e nelle modalità di cui alla tabella A, allegata al presente decreto; ad esse sono equiparate le opere realizzate in coproduzione e in compartecipazione con imprese di produzione estere ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo. Per *opere cinematografiche di interesse culturale* si intendono quelle che rispettino i requisiti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo. Le opere di interesse culturale che rispondano ai requisiti culturali ai sensi della tabella A e della tabella B, allegata al presente decreto, usufruiscono delle misure di cui all'articolo 1, comma 327, lettera a) della legge.

5. Per *film difficili*, di cui alla Comunicazione della Commissione UE del 26 settembre 2001, d'ora in avanti: Comunicazione, si intendono le opere cinematografiche prime e seconde, i documentari, i cortometraggi, le opere prodotte dalle scuole di cinema riconosciute dallo Stato italiano, nonché le opere di interesse culturale non rientranti nelle categorie precedenti, che superino il punteggio di 70 punti nel test di eleggibilità relativo ai lungometraggi effettuato ai sensi della tabella B allegata al presente decreto e che siano giudicati dalla Commissione per la cinematografia di cui all'articolo 8 del decreto legislativo incapaci di attrarre risorse finanziarie significative e penalizzate nel raggiungere un pubblico vasto.



*Il Ministro
per i Beni e le Attività Culturali*

di concerto con Il MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

6. Per *film con risorse finanziarie modeste*, di cui alla Comunicazione, si intendono le opere cinematografiche il cui costo complessivo di produzione, come definito al comma 9 del presente articolo, sia non superiore a 1.500.000 euro e che rispondano ai requisiti di eleggibilità culturale nei termini e nelle modalità di cui alla tabella A allegata al presente decreto. La relativa attestazione è rilasciata su istanza dell'impresa di produzione interessata e previo esperimento dei necessari controlli da parte della Commissione per la cinematografia di cui all'articolo 8 del decreto legislativo, anche tramite affidamento di incarichi a soggetti iscritti all'albo dei revisori contabili.

7. Ai fini del riconoscimento dei requisiti di nazionalità di cui al presente articolo, i cittadini appartenenti ai Paesi dello Spazio Economico Europeo - SEE sono equiparati ai cittadini italiani.

8. Per opere cinematografiche ammesse alla misura di cui all'articolo 1, comma 335, della legge, si intendono i film di nazionalità diversa da quella italiana che rispondano ai requisiti di eleggibilità culturale nei termini e nelle modalità di cui alla tabella C, allegata al presente decreto.

9. Ai fini del presente decreto, il *costo di realizzazione alla copia campione* di un'opera cinematografica corrisponde al *costo complessivo di produzione*, come dettagliato, voce per voce, nella tabella D, allegata al presente decreto. Nel costo complessivo di produzione:

- a) gli oneri finanziari, gli oneri assicurativi e gli oneri di garanzia, sono computabili nell'ammontare massimo complessivo pari al 7,5% del costo di produzione;
- b) le spese generali non direttamente imputabili al film sono computabili, nella percentuale corrispondente al rapporto tra numero di giornate di ripresa e giornate annue e, comunque, per un importo massimo pari al 7,5% del costo di produzione; nell'aggregato sono comprese esclusivamente le spese per il personale dipendente e per collaboratori autonomi non coinvolti nella produzione di opere cinematografiche nonché gli oneri relativi all'utilizzazione di locali strumentali per l'esercizio dell'attività aziendale non direttamente collegata alla produzione di film;
- c) i costi del personale di produzione, al netto dei contributi previdenziali e degli oneri assicurativi, non possono superare il venticinque per cento del costo complessivo;
- d) il compenso per la produzione ("*producer fee*") non è computabile.





Il Ministro
per i Beni e le Attività Culturali

di concerto con II MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

10. Per *spese di produzione sostenute sul territorio italiano* si intendono quelle elencate nella tabella D, di cui al comma 9 del presente articolo. Tali spese, ad eccezione di quelle relative ai teatri di posa ed alle costruzioni sceniche, di sviluppo e stampa, noleggio mezzi tecnici, acquisto pellicole e post-produzione, vengono computate in misura pari al cento per cento del loro valore nel caso in cui vengano effettuate sul territorio italiano più del 50% delle giornate di ripresa totali. Fino al 50% di giornate di ripresa, dette spese sono computate nella percentuale corrispondente al rapporto tra numero delle giornate di riprese sul territorio italiano e numero totale delle giornate di riprese. Le spese relative ai teatri di posa ed alle costruzioni sceniche, quelle di sviluppo e stampa, noleggio mezzi tecnici, acquisto pellicole e post-produzione vengono computate in base all'effettivo sostenimento del costo sul territorio italiano.

11. Per *contributi ai film di interesse culturale nazionale* si intendono quelli deliberati dal Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo, in favore delle opere filmiche riconosciute di interesse culturale, dalla Commissione per la cinematografia di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo.

Art. 2 – Crediti d'imposta concessi alle imprese di produzione cinematografica

1. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e per i due successivi, alle imprese di produzione cinematografica spetta un credito d'imposta in misura pari al quindici per cento del costo complessivo di produzione, come definito all'articolo 1, comma 9, del presente decreto, di opere cinematografiche riconosciute di nazionalità italiana, fino all'ammontare massimo annuo di euro 3.500.000.

2. Il diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo matura a partire dal mese successivo a quello in cui si verificano congiuntamente le seguenti condizioni: a) le spese di produzione di cui all'articolo 1, comma 9, del presente decreto si considerano sostenute ai sensi dell'articolo 109 del T.U.I.R.; b) è avvenuto l'effettivo pagamento delle spese di cui alla lettera a). In deroga a quanto previsto nel periodo precedente, le prestazioni rese dal regista, dagli attori, dagli autori indicati all'art. 17, comma 4, del decreto legislativo, nonché dall'autore dei costumi, se non ultimate, si considerano sostenute proporzionalmente alle giornate di ripresa del mese rispetto a quelle complessivamente previste.

3. Nelle produzioni associate il credito d'imposta spetta a ciascun produttore associato in relazione alle spese di produzione direttamente sostenute. Non assumono rilevanza i meri rimborsi di costi tra i produttori associati. Ai soli fini del calcolo del limite di cui al comma 1 del presente articolo, il credito d'imposta viene attribuito, in ogni caso, a ciascun produttore associato in proporzione alla quota effettiva di partecipazione.



Il Ministro
per i Beni e le Attività Culturali

di concerto con Il MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

4. La fruibilità del credito d'imposta in relazione alle spese direttamente sostenute in misura eccedente la quota effettiva di partecipazione alla produzione è subordinata al nulla osta da parte degli altri produttori associati, cui il credito è attribuito ai sensi dell'ultimo periodo del comma 3 del presente articolo, nonché all'attestazione da parte degli stessi del mancato superamento del limite di cui al comma 1.

5. Per le produzioni di film realizzate in base a contratti di appalto o simili, il credito d'imposta spetta sia al soggetto che svolge le funzioni di produttore esecutivo che al produttore appaltante, in relazione alle spese di produzione da ciascuno direttamente sostenute. Non assumono rilevanza i meri rimborsi di costi al produttore esecutivo. Ai soli fini della verifica del superamento del limite di cui al comma 1 del presente articolo il credito d'imposta viene computato, in ogni caso, integralmente al produttore appaltante.

6. La fruibilità del credito d'imposta da parte del produttore esecutivo è subordinata al nulla osta da parte del produttore appaltante, cui il credito è attribuito ai sensi dell'ultimo periodo del comma 5 del presente articolo, nonché all'attestazione del mancato superamento del limite di cui al comma 1.

7. Il credito d'imposta è revocato qualora l'impresa di produzione cinematografica non sostenga sul territorio italiano spese di produzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 10, del presente decreto, per un ammontare complessivo almeno pari, per ciascun film, all'ottanta per cento del credito d'imposta stesso. Per le produzioni di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo, la condizione è verificata con riferimento alle complessive spese di produzione effettivamente sostenute. Nel rispetto di tale limite, le spese sostenute all'estero sono considerate ammissibili, ai fini del calcolo del credito di imposta, solo se le stesse non siano utilizzate per accedere a benefici simili di altri Stati membri dell'UE dove sono effettivamente localizzate.

8. Il credito d'imposta decade qualora, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del Decreto ministeriale 12 aprile 2007 concernente "Modalità tecniche per il sostegno alla produzione ed alla distribuzione cinematografica", non venga riconosciuto in via definitiva al film il requisito della nazionalità italiana concesso in via provvisoria ai sensi del comma 3 del medesimo articolo. In tal caso, si provvede anche al recupero del beneficio eventualmente già fruito.

9. Il credito d'imposta è revocato all'impresa di produzione alla quale, ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del decreto ministeriale 12 aprile 2007, è subentrata altra impresa di produzione. In tal caso, si provvede al recupero del beneficio eventualmente già fruito. L'impresa subentrante è abilitata a presentare, a suo nome, le istanze e comunicazioni di cui all'articolo 3 del presente decreto entro 30 giorni dal subentro.





*Il Ministro
per i Beni e le Attività Culturali*

di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Art. 3 – Procedure per la concessione dei crediti d'imposta alla produzione

1. A pena di decadenza, prima di utilizzare il credito d'imposta, i soggetti interessati devono presentare, con riferimento a ciascuna opera cinematografica:

a) all'Agenzia delle entrate, in via telematica, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, approvata, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 6 agosto 2007, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007, concernente determinati aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione europea;

b) al Ministero per i beni e le attività culturali la comunicazione, da redigersi su modelli predisposti dal Ministero medesimo entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, contenente tra l'altro:

1) per i film di nazionalità italiana, la richiesta di riconoscimento della nazionalità italiana ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo e l'attestazione del rispetto dei requisiti di eleggibilità culturale secondo i parametri di cui alla tabella A allegata al presente decreto;

2) per i film di interesse culturale, la richiesta di riconoscimento dell'interesse culturale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo e l'attestazione del rispetto dei requisiti di eleggibilità culturale secondo i parametri di cui alle tabelle A e B allegate al presente decreto;

3) ove ne ricorrano i requisiti, la richiesta per il riconoscimento della qualifica di film difficile o di film con risorse finanziarie modeste, o di entrambe le qualifiche;

4) il piano di lavorazione del film con indicazione delle giornate di ripresa previste.

2. Entro la fine del mese successivo a quello di ricezione della comunicazione di cui al comma 1, lett. b) del presente articolo, il Ministero per i beni e le attività culturali comunica ai soggetti interessati, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, la provvisoria non eleggibilità culturale del film ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto. I soggetti interessati possono ripresentare la comunicazione di cui al comma 2, lett. b) non più di una volta con riferimento alla medesima opera cinematografica.

3. A pena di decadenza, l'impresa di produzione presenta apposita istanza al Ministero per i beni e le attività culturali, da redigersi su modelli predisposti entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto dal Ministero medesimo, entro 90 giorni dalla data della domanda di rilascio del



*Il Ministro
per i Beni e le Attività Culturali*

di concerto con il MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

nulla osta di proiezione in pubblico del film di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161. Nell'istanza deve essere, comunque, specificato, per ciascuna opera cinematografica:

- a. il costo complessivo di produzione con attestazione di effettività delle spese sostenute rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero da un revisore contabile o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori contabili, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale;
- b. il numero totale di giornate di ripresa ed il numero di giornate di ripresa sul territorio italiano;
- c. l'ammontare del credito d'imposta maturato dall'impresa di produzione ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto e quello già utilizzato, nonché il mese dal quale è inizialmente sorto il diritto all'utilizzo del credito d'imposta;
- d. l'ammontare delle spese sostenute all'estero con l'indicazione di eventuali agevolazioni fruite;
- e. l'avvenuta presentazione della dichiarazione e delle comunicazioni di cui al comma 1.

4. Per le produzioni di cui all'articolo 2, comma 3, del presente decreto, gli obblighi di dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 lett. a), del presente articolo, gli obblighi di comunicazione di cui al comma 1, lett. b), e l'istanza di cui al comma 3 sono a carico di ciascun produttore associato; è, altresì, ammessa la presentazione congiunta di dichiarazione, comunicazione e istanza sottoscritte da tutti i produttori associati. Per le produzioni di cui all'articolo 2, comma 5, del presente decreto, la dichiarazione sostitutiva e la comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo e l'istanza di cui al comma 3 sono presentate dal produttore appaltante; l'istanza contiene l'attestazione del produttore esecutivo limitatamente al rispetto della condizione prevista all'articolo 2, comma 7, del presente decreto.

5. Entro 60 giorni dalla data di ricezione dell'istanza di cui al comma 3 del presente articolo, il Ministero per i beni e le attività culturali comunica ai soggetti interessati, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, l'importo del credito spettante. In caso di mancata comunicazione nel termine indicato, i crediti d'imposta si intendono spettanti nella misura indicata nell'istanza.

6. Il credito d'imposta decade qualora al film non vengano riconosciuti i requisiti di eleggibilità culturale ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto, ovvero non vengano soddisfatti gli altri requisiti previsti. In tal caso, si provvede anche al recupero del beneficio eventualmente già fruito.





Il Ministro
per i Beni e le Attività Culturali

di concerto con Il MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

7. Il Ministero per i beni e le attività culturali trasmette annualmente, in via telematica, all'Agenzia delle entrate, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello in cui è stata comunicata la spettanza dei crediti d'imposta ai sensi del comma 5 del presente articolo, l'elenco dei beneficiari ammessi a fruire dei crediti d'imposta sulla base delle istanze presentate e i relativi importi a ciascuno spettanti.

8. Per le opere cinematografiche per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata già presentata domanda di rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico del film di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161, i soggetti interessati dovranno presentare l'istanza di cui al comma 3 del presente articolo entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. L'istanza dovrà essere corredata dalla dichiarazione di cui al comma 1, lett. a), del presente articolo, nonché dalle comunicazioni di cui al comma 1, lett. b). Non rilevano i requisiti di cui all'articolo 6 e all'articolo 8, comma 7, del presente decreto. Il termine di cui al comma 5 del presente articolo è prorogato di 30 giorni.

Art. 4 - Credito d'imposta concesso alle imprese di produzione esecutiva e alle industrie tecniche

1. Alle imprese di produzione esecutiva e alle industrie tecniche cinematografiche è concesso un credito d'imposta, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e per i due esercizi successivi, in relazione alla concreta realizzazione sul territorio italiano, su commissione di produzioni estere, di film, o parti di film, di cui all'articolo 1, comma 8, del presente decreto, utilizzando prevalentemente mano d'opera italiana o UE, in misura pari al 25 per cento del costo di produzione della singola opera e comunque con un limite massimo, per ciascun film, di euro 5.000.000.

2. Il credito d'imposta è concesso in relazione alle spese di produzione, effettuate sul territorio italiano, che non eccedano il 60% del budget complessivo di produzione del film. Sono equiparate alle spese effettuate sul territorio italiano quelle sostenute in altro Stato membro dell'UE fino ad un massimo del 30% del budget complessivo di produzione del film.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 del presente articolo non è cumulabile con il credito d'imposta di cui all'articolo 2 del presente decreto.



*Il Ministro
per i Beni e le Attività Culturali*

di concerto con Il MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

4. Il diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo matura a partire dal mese successivo a quello in cui si verificano congiuntamente le seguenti condizioni: a) le spese di produzione di cui al comma 1 del presente articolo si considerano sostenute ai sensi dell'articolo 109 del T.U.I.R.; b) è avvenuto l'effettivo pagamento delle spese di cui alla lettera a) del presente comma. In deroga a quanto previsto nel periodo precedente, le prestazioni rese dal regista, dagli attori, dagli autori indicati all'art. 17, comma 4, del decreto legislativo, nonché dall'autore dei costumi, se non ultimate, si considerano sostenute proporzionalmente alle giornate di ripresa del mese rispetto a quelle complessivamente previste sul territorio italiano.

Art. 5 – Procedure per la concessione dei crediti d'imposta alle imprese di produzione esecutiva e alle industrie tecniche

1. A pena di decadenza, prima di utilizzare il credito d'imposta, i soggetti interessati devono presentare:

a) all'Agenzia delle entrate, in via telematica, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, approvata, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 6 agosto 2007, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007, concernente determinati aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione europea;

b) al Ministero per i beni e le attività culturali la comunicazione, da redigersi su modelli predisposti dal Ministero medesimo entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, contenente, tra l'altro, l'attestazione del rispetto dei requisiti di eleggibilità culturale secondo i parametri di cui alla tabella C allegata al presente decreto nonché il piano di lavorazione del film con indicazione delle giornate di ripresa previste sul territorio italiano o di altro Paese europeo.

2. Entro la fine del mese successivo a quello di ricezione della comunicazione il Ministero per i beni e le attività culturali comunica ai soggetti interessati, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, la non eleggibilità del film ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del presente decreto. In tal caso, i soggetti interessati possono ripresentare la comunicazione di cui al comma 1, lett. b) del presente articolo non più di una volta con riferimento alla medesima opera cinematografica.

3. A pena di decadenza, i soggetti interessati presentano, entro 30 giorni dal termine delle attività, apposita istanza al Ministero per i beni e le attività culturali, da redigersi su modelli predisposti dal Ministero medesimo entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. L'istanza deve



Al Ministro
per i Beni e le Attività Culturali

di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

essere sottoscritta anche da legale rappresentante della società di produzione estera committente. Nell'istanza deve essere, comunque, specificato, per ciascuna opera cinematografica:

- a) il costo complessivo di produzione con attestazione di effettività delle spese sostenute rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero da un revisore contabile o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori contabili, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale;
- b) l'ammontare delle spese di produzione effettuate sul territorio italiano, nonché quelle sostenute in altro Stato membro dell'UE;
- c) l'ammontare del credito d'imposta maturato dalle imprese di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto, e quello già utilizzato, nonché il mese dal quale è inizialmente sorto il diritto all'utilizzo del credito d'imposta;
- d) l'avvenuta presentazione delle dichiarazioni e comunicazioni di cui al comma 1 del presente articolo.

4. I crediti d'imposta sono riconosciuti previa verifica del Ministero per i beni e le attività culturali dell'ammissibilità degli stessi in ordine al rispetto dei requisiti soggettivi ed oggettivi ed ai requisiti formali. Il Ministero per i beni e le attività culturali comunica ai soggetti interessati, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, entro 60 giorni dalla data di ricezione dell'istanza di cui al comma 3 del presente articolo, l'importo del credito spettante. In caso di mancata comunicazione nel termine indicato, i crediti d'imposta si intendono spettanti nella misura indicata nell'istanza.

5. Per le opere cinematografiche per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia già terminata l'attività di produzione, i soggetti interessati dovranno presentare l'istanza di cui al comma 3 del presente articolo entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. L'istanza è corredata dalla dichiarazione di cui al comma 1, lett. a), nonché dalla comunicazione di cui al comma 1, lett. b). Non rilevano i requisiti di cui all'articolo 6 e all'articolo 8, comma 7, del presente decreto. Il termine di cui al comma 4 del presente articolo è prorogato di 30 giorni.





*Il Ministro
per i Beni e le Attività Culturali*

di concerto con Il MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

6. Il credito d'imposta decade qualora al film non venga riconosciuto il requisito di eleggibilità culturale ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del presente decreto, ovvero non vengano soddisfatti gli altri requisiti previsti. In tal caso, si provvede anche al recupero del beneficio eventualmente già fruito.

7. Il Ministero per i beni e le attività culturali trasmette annualmente, in via telematica, all'Agenzia delle entrate, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello in cui è stata comunicata la spettanza dei crediti d'imposta ai sensi del comma 4 del presente articolo, l'elenco delle imprese ammesse a fruire dei crediti d'imposta sulla base delle istanze presentate e i relativi importi a ciascuna spettanti.

Art. 6 – Coperture assicurative

1. A pena di decadenza dai benefici di cui agli articoli 2 e 4 del presente decreto, le imprese devono prevedere, per il film oggetto del beneficio, le seguenti forme di copertura assicurativa: danni alla pellicola (negative film), difetti di trattamento di pellicola e meccanici (faulty stock), interruzione lavorazione (cast insurance), fermo tecnico (extra expense), infortuni troupe e attori (crew & actors' guild), responsabilità civile generale e dipendenti (general and employer's liability).

Art. 7 – Divieto di cumulo

1. I crediti d'imposta di cui al presente decreto e i contributi di cui all'articolo 13 del decreto legislativo, nonché le altre misure pubbliche di sostegno non possono superare, complessivamente, la misura del cinquanta per cento del costo di produzione dell'opera cinematografica. Tale misura è elevata all'ottanta per cento nel caso di film di cui all'articolo 1, commi 5 e 6, del presente decreto.

2. Il Ministero per i beni e le attività culturali tiene conto delle limitazioni di cui al comma 1 del presente articolo in sede di erogazione del saldo dei contributi di cui all'articolo 13 del decreto legislativo.

Art. 8 – Disposizioni comuni

1. I crediti d'imposta di cui al presente decreto non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività



*Il Ministro
per i Beni e le Attività Culturali*

di concerto con Il MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

produttive, non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del T.U.I.R., e sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data in cui, ai sensi delle disposizioni precedenti, si considera maturato il diritto alla loro fruizione e, comunque, a condizione che siano state rispettate le procedure previste a pena di decadenza dagli articoli 3, comma 1, e 5, comma 1, del presente decreto.

2. I crediti d'imposta spettanti sono indicati, a pena di decadenza, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di riconoscimento del credito, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui i crediti sono utilizzati, evidenziando distintamente l'importo maturato da quello utilizzato, tenendo conto di quanto indicato all'articolo 2, comma 3, ultimo periodo, ed all'articolo 2, comma 5, ultimo periodo, del presente decreto.

3. Qualora, a seguito dei controlli effettuati dal Ministero per i beni e le attività culturali, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, dei crediti d'imposta del presente decreto per il mancato rispetto

delle condizioni richieste dalla norma ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, il Ministero ne dà comunicazione in via telematica all'Agenzia delle entrate che provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

4. Il recupero del credito d'imposta indebitamente utilizzato è effettuato secondo le disposizioni previste dall'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui il credito è stato revocato o rideterminato. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso previste per le imposte sui redditi.

5. L'Agenzia delle entrate, in ogni caso, comunica telematicamente al Ministero per i beni e le attività culturali l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito di imposta accertata nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo.

6. Con provvedimento dirigenziale del Ministero per i beni e le attività culturali e dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i termini, le modalità ed il contenuto della trasmissione, mediante procedure telematiche, dei dati di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo, e di cui all'articolo 3, comma 7, e all'articolo 5, comma 7, del presente decreto.



*Il Ministro
per i Beni e le Attività Culturali*

di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

7. Con riferimento alle misure di cui all'articolo 1, comma 327, lett. a), e comma 335, della legge, è fatto obbligo all'impresa di produzione dell'opera cinematografica interessata di inserire, nei titoli di testa ovvero di coda, un adeguato avviso che renda esplicito e chiaro che il film è stato realizzato anche grazie all'utilizzo del credito d'imposta previsto dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 9 – Decorrenza

1. I crediti d'imposta spettano con riferimento alle spese di produzione per le quali le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, ovvero dall'articolo 4, comma 4, del presente decreto, sono verificate congiuntamente in data successiva al 1° giugno 2008.

Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di controllo.

Roma, **07 MAG 2009**

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA'
CULTURALI

Giuseppe Busceti

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE

[Signature]

TABELLA A ART. 1, COMMA 4, D.M. CREDITI D'IMPOSTA	
REQUISITI DI ELEGGIBILITA' CULTURALE LUNGOMETRAGGI ITALIANI	
Requisito	Punti
BLOCCO A: CONTENUTI	
A.1 Soggetto/sceneggiatura del film tratta da opera letteraria o teatrale italiana o europea	10
A.2 Soggetto/sceneggiatura del film riguardante tematiche storiche, leggendarie, religiose, sociali, artistiche o culturali italiane o europee	15
A.3 Soggetto o sceneggiatura riguardante una personalità/carattere italiano o europeo di rilevanza storica, religiosa, sociale, artistica o culturale italiana o europea	15
A.4.1 Ambientazione territoriale del soggetto del film in Italia (fino al 60% delle scene della sceneggiatura ambientate in Italia, punti 5; oltre il 60%, punti 10; soglia minima: 20% delle scene) ¹ ovvero A.4.2. Riprese in esterno del film sul territorio italiano al fine di valorizzarne il patrimonio artistico, architettonico ed archeologico (fino al 40% delle scene in esterno contenute nella sceneggiatura, punti 5; oltre il 40%, punti 10; soglia minima: 20% delle scene) ²	10 (5)
A.5 Dialoghi originali girati in lingua italiana o dialetti italiani (soglia minima: 50% delle scene contenute nella sceneggiatura) ³	10
TOTALE PUNTEGGIO A	60
BLOCCO B: TALENTI CREATIVI	
B.1 Presenza di artisti cinematografici italiani o cittadini degli Stati dello Spazio Economico Europeo – SEE (a-regista, b-autore del soggetto, c-sceneggiatore, d-attore principale (uno), e-attore secondario (uno), f-autore delle musiche)	10 (max) 2 punti per a), b), c), e d), 1 punto per e) ed f)
B.2 Presenza di talenti creativi italiani o cittadini degli Stati dello Spazio Economico Europeo – SEE (a-direttore della fotografia, b-scenografo, c-costumista, d-montatore, e-arredatore, f-capo truccatore)	10 (max) 2 punti per a), b), c) e d), 1 punto per e) ed f)
TOTALE PUNTEGGIO B	20
BLOCCO C: PRODUZIONE	
C.1 Riprese in studio in Italia (fino al 40% delle scene in interno contenute nella sceneggiatura girate in studi italiani punti 2; oltre il 40%, punti 5; soglia minima: 20% delle scene) ⁴	5 (2)
C.2 Effetti digitali in Italia	3
C.3 Effetti speciali in Italia	3
C.4 Registrazione musiche in Italia	2
C.5 Montaggio del sonoro e mixaggio in Italia	2
C.6 Lavoro di laboratorio in Italia	3
C.7 Montaggio finale in Italia	2
TOTALE PUNTEGGIO C	20
TOTALE GENERALE	100
Obbligatori almeno 2 tra i requisiti A.1, A.2, A.3, A.4 del Blocco A	
Punteggio totale minimo 50/100 necessario ai fini dell'applicazione dell'art. 1, comma 335, della legge 24 dicembre 2007, n. 244	

¹ Un film si considera ambientato in Italia se la storia si svolge in Italia; a tal fine non ha incidenza se il film sia effettivamente girato sul territorio italiano. Il mancato raggiungimento della soglia minima prevista non dà diritto ad alcun punteggio.

² Il mancato raggiungimento della soglia minima prevista non dà diritto ad alcun punteggio.

³ Il mancato raggiungimento della soglia minima prevista non dà diritto ad alcun punteggio.

⁴ Il mancato raggiungimento della soglia minima prevista non dà diritto ad alcun punteggio.



TABELLA A ART. 1, COMMA 4, D.M. CREDITI DI IMPOSTA	
REQUISITI DI ELEGGIBILITA' CULTURALE: DOCUMENTARI ITALIANI	
Requisito	Punti
BLOCCO A: CONTENUTI	
A.1.1 Soggetto/sceneggiatura riguardante argomenti scientifici o fenomeni naturali, avvenimenti storici, leggendari, religiosi, sociali o artistici italiani o europei ovvero A.1.2 Soggetto/sceneggiatura riguardante una personalità di rilevanza artistica, storica, religiosa, sociale o culturale italiana o europea	15
A.2 Soggetto/sceneggiatura riguardante stili di vita di popoli/minoranze etniche italiane o europee	15
A.3 Soggetto/sceneggiatura orientata a fini didattici e formativi	8
A.4.1 Ambientazione territoriale del soggetto del documentario in Italia o in Europa (fino al 40% delle scene della sceneggiatura ambientate in Italia, punti 6; oltre il 40%, punti 12; soglia minima: 20% delle scene) ⁵ ovvero A.4.2 Riprese in esterno in Italia (fino al 40% delle scene in esterno contenute nella sceneggiatura girate in Italia, punti 6; oltre il 40%, punti 12; soglia minima: 20% delle scene) ⁶	12 (6)
A.5 Dialoghi originali o voce narrante in lingua italiana o dialetti italiani (soglia minima: 50% delle scene contenute nella sceneggiatura) ⁷	10
TOTALE PUNTEGGIO A	60
BLOCCO B: TALENTI CREATIVI	
B.1 Presenza di un artista cinematografico italiano o cittadino degli Stati dello Spazio Economico Europeo – SEE (a-produttore, b- compositore, c-regista, d-sceneggiatore)	6 (al max) 1 punto per a) e b); 2 punti per c) e d)
B.2 Presenza di un talento creativo italiano o cittadino degli Stati dello Spazio Economico Europeo – SEE (arredatore, capo truccatore, costumista, direttore della fotografia, line producer, montatore, scenografo)	14 (al max) (2 punti per figura professionale)
TOTALE PUNTEGGIO B	20
BLOCCO C: PRODUZIONE	
C.1 Riprese in studio in Italia (almeno 50% gg. di girato in esterno)	6
C.2 Effetti digitali in Itali	2
C.3 Effetti speciali in Italia	2
C.4 Registrazione musiche in Italia	2
C.5 Montaggio del sonoro e miraggio in Italia	2
C.6 Lavoro di laboratorio in Italia	2
C.7 Montaggio finale in Italia	2

⁵ Un documentario si considera ambientato in Italia se la storia si svolge in Italia; a tal fine non ha incidenza se il film sia effettivamente girato sul territorio italiano. Il mancato raggiungimento della soglia minima prevista non dà diritto ad alcun punteggio.

⁶ Il mancato raggiungimento della soglia minima prevista non dà diritto ad alcun punteggio.

⁷ Il mancato raggiungimento della soglia minima prevista non dà diritto ad alcun punteggio.



TOTALE PUNTEGGIO C	20
TOTALE GENERALE	100
Obbligatori almeno 2 tra i requisiti A.1, A.2, A.3, A.4 del Blocco A	
Punteggio totale minimo 50/100 necessario ai fini dell'applicazione dell'art. 1, comma 335, della legge 24 dicembre 2007, n. 244	



TABELLA A ART. 1, COMMA 4, D.M. CREDITI DI IMPOSTA	
REQUISITI DI ELEGGIBILITA' CULTURALE: FILM DI ANIMAZIONE ITALIANI	
Requisito	Punti
BLOCCO A: CONTENUTI	
A.1 Soggetto/sceneggiatura del film tratto da opera letteraria	10
A.2 Soggetto/sceneggiatura del film riguardante un avvenimento storico, leggendario, religioso, sociale o artistico italiano o europeo	8
A.3 Soggetto/sceneggiatura del film riguardante: una personalità di rilevanza artistica, storica, religiosa, sociale o culturale italiana o europea	8
A.4 Personaggio principale del soggetto o della sceneggiatura italiano o europeo	8
A.5 Soggetto/sceneggiatura del film particolarmente appropriato per bambini e giovani	8
A.6 Soggetto/sceneggiatura del film orientato alla diffusione della cultura dei valori umanitari, di integrazione e di inclusione sociale e razziale, di diffusione dei mestieri e delle professioni	8
A.7 Dialoghi originali girati in lingua italiana o dialetti italiani (soglia minima: 50% delle scene contenute nella sceneggiatura) ⁸	10
TOTALE PUNTEGGIO A	60
BLOCCO B: TALENTI CREATIVI	
B.1 Presenza di un artista cinematografico italiano o cittadino degli Stati dello Spazio Economico Europeo – SEE (compositore, regista, sceneggiatore, voce narrante)	8 (al max) (2 punti per figura professionale)
B.2 Presenza di un talento creativo italiano o cittadino degli Stati dello Spazio Economico Europeo – SEE (creatore di personaggi, supervisore * dell'animazione, montatore, scenografo)	8 (al max) (2 punti per figura professionale)
B.3 Contributo significativo al film di un artista italiano o cittadino degli Stati dello Spazio Economico Europeo – SEE contemporaneo operante in un settore diverso dalla cinematografia	4
TOTALE PUNTEGGIO B	20
BLOCCO C: PRODUZIONE	
C.1 Pre-produzione in Italia (story board, schizzi)	4
C.2 Lavoro di animazione in Italia (almeno 50% della spesa totale del lavoro di animazione)	4
C.3 Effetti digitali in Italia	2
C.4 Effetti speciali in Italia	2
C.5 Registrazione musiche in Italia	2
C.6 Montaggio del sonoro e mixaggio in Italia	2
C.7 Lavoro di laboratorio in Italia	2
C.8 Montaggio finale in Italia	2
TOTALE PUNTEGGIO C	20
TOTALE GENERALE	100
Obbligatorio almeno 2 tra i requisiti A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6 del Blocco A.	
Punteggio totale minimo 50/100 necessario ai fini dell'applicazione dell'art. 1, comma 335, della legge 24 dicembre 2007, n. 244	

⁸ Il mancato raggiungimento della soglia minima prevista non dà diritto ad alcun punteggio.

TABELLA B – ELEGGIBILITA' CULTURALE FILM DI INTERESSE CULTURALE

ART. 1, COMMA 4, D.M. CREDITI DI IMPOSTA

1) FILM DI LUNGOMETRAGGIO (escluse opere prime e seconde)

1.1) PARTE DISCREZIONALE (PUNTEGGIO MASSIMO OTTENIBILE: 60 PUNTI)

A) VALORE SOGGETTO E SCENEGGIATURA (35 PT.)

La sufficienza si raggiunge con 21 punti.

Indicatori utili:

1. Originalità dell'idea 2. Rilevanza del soggetto 3. Qualità del soggetto 4. Rilevanza artistica 5. Rilevanza spettacolare 6. Rilevanza socio-culturale 7. Qualità della scrittura 8. Qualità e originalità della struttura narrativa 9. Qualità e originalità dei personaggi 10. Qualità dei dialoghi 11. Coerenza tra le componenti (idea, struttura, personaggi, dialoghi, ecc.) 12. Innovazione con riferimento ai generi cinematografici 13. Qualità del linguaggio cinematografico, anche con riferimento a nuovi linguaggi

B) VALORE COMPONENTI TECNICHE E TECNOLOGICHE (10 PT.)

La sufficienza si raggiunge con 6 punti.

Indicatori utili:

1. Valutazione del curriculum della squadra tecnica (fotografia, scenografia, costumi, montaggio, fonico, effetti speciali, musiche) 2. Teatri di posa 3. Stabilimenti di sviluppo e stampa 4. Mezzi tecnici 5. Utilizzo nuove tecnologie (digitale e alta definizione)

C) QUALITA', COMPLETEZZA E REALIZZABILITA' DEL PROGETTO PRODUTTIVO (15 PT.)

La sufficienza si raggiunge con 9 punti.

Indicatori utili:

1. Proporzionalità, coerenza e congruità delle componenti artistiche e tecniche con il progetto. 2. Coerenza e congruità dell'intero piano produttivo (preventivo di costo, piano di lavorazione e preventivo economico e finanziario) con il progetto. 3. Potenzialità di adeguata collocazione e diffusione sul mercato nazionale ed internazionale. Capacità di sviluppare progetti di coproduzione europea e/o internazionale

Per soddisfare il requisito di sufficienza riferito alla parte discrezionale, i progetti dovranno riportare una valutazione sufficiente per ogni criterio, e cioè un punteggio minimo per la lettera a) pari a punti 21, per la lettera b) pari a punti 6 e per la lettera c) pari a punti 9.

1.2) PARTE NON DISCREZIONALE (PUNTEGGIO MASSIMO OTTENIBILE: 40 PUNTI, DOPO OPPORTUNA PONDERAZIONE EFFETTUATA SUL PUNTEGGIO COMPLESSIVO RIPORTATO (dato quest'ultimo come x, il punteggio effettivo, da sommare a quello riportato nel giudizio discrezionale, sarà il 40% di x)

Codice	Parametri	Valore soglia	Punteggio
A	Apporto artistico del regista		70
A1	Premi vinti dal regista per la regia o per il miglior film	1	20
A2	Partecipazione di film diretti dal regista a festival o candidature come finalisti a	1	10

A3	premi per la regia o per il miglior film Numero di film diretti dal regista con incasso al botteghino superiore a 800mila euro negli ultimi 10 anni	2	10
A4	Premi vinti per la recitazione dal cast degli attori principali scelti dal regista	1	20
A5	Candidature come finalisti per la recitazione dal cast degli attori principali scelti dal regista	1	10
B	Sceneggiatore		20
B1	Premi vinti dallo sceneggiatore per la sceneggiatura	1	15
B2	Candidature dello sceneggiatore come finalista in premi per la sceneggiatura	1	5
C	Trattamento e sceneggiatura		10
C1	Sceneggiatura tratta da un'opera letteraria	Si	5
C2	Sceneggiature originali ai sensi dell'articolo 13 comma 8 del D.Lgs. n. 28/2004	Si	5
	Totale		100

I premi (regia, film, opera prima, sceneggiatura e interpretazione) sono riferiti ai seguenti festival: Venezia (compresa Settimana della critica e Giornate degli autori), Cannes (compresa Quinzaine des realisateurs e Semaine de la critique), Berlino, Locarno, Montreal, Sundance Film Festival, San Sebastian, Torino, Mosca, Karlovy Vary, Pesaro, Giffoni, nonché ai seguenti premi: Academy Awards, David di Donatello, Nastri d'Argento, Golden Globes, European Film Awards, César, Goya e (solo per la sceneggiatura) Solinas.

Sono prese in considerazione le partecipazioni dei film alle selezioni e programmi ufficiali dei seguenti festival: Venezia (compresa Settimana della critica), Cannes (compresa Quinzaine des realisateurs e Semaine de la critique), Berlino, Locarno, Montreal, Sundance Film Festival, San Sebastian, Torino, Mosca, Karlovy Vary, Pesaro, Giffoni.

Sono prese in considerazione le candidature come finalisti (regia, film, opera prima, sceneggiatura e interpretazione) ai seguenti premi: Academy Awards, David di Donatello, Nastri d'Argento, Golden Globes, European Film Awards, César, Goya e (solo per la sceneggiatura) Solinas.

PUNTEGGIO MINIMO AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 244/07: 50 PUNTI

2) FILM DI LUNGOMETRAGGIO A CONTENUTO DOCUMENTARISTICO (escluse opere prime e seconde)

2.1) PARTE DISCREZIONALE (PUNTEGGIO MASSIMO OTTENIBILE: 60 PUNTI)

A) VALORE SOGGETTO E SCENEGGIATURA (35 PT.)

La sufficienza si raggiunge con 21 punti.

Indicatori utili:

1. Originalità dell'idea 2. Rilevanza del soggetto 3. Qualità del soggetto 4. Rilevanza artistica 5. Rilevanza spettacolare 6. Rilevanza socio-culturale 7. Qualità della scrittura 8. Qualità e originalità della struttura narrativa 9. Qualità e originalità dei personaggi 10. Qualità dei dialoghi 11. Coerenza tra le componenti (idea, struttura, personaggi, dialoghi, ecc.) 12. Innovazione con riferimento ai generi cinematografici 13. Qualità del linguaggio cinematografico, anche con riferimento a nuovi linguaggi

B) VALORE COMPONENTI TECNICHE E TECNOLOGICHE (10 PT.)

La sufficienza si raggiunge con 6 punti.

Indicatori utili:

1. Valutazione del curriculum della squadra tecnica (fotografia, scenografia, costumi, montaggio, fonico, effetti speciali, musiche) 2. Teatri di posa 3. Stabilimenti di sviluppo e stampa 4. Mezzi tecnici 5. Utilizzo nuove tecnologie (digitale e alta definizione)

C) QUALITA', COMPLETEZZA E REALIZZABILITA' DEL PROGETTO PRODUTTIVO (15 PT.)

La sufficienza si raggiunge con 9 punti.

Indicatori utili:

1. Proporzionalità, coerenza e congruità delle componenti artistiche e tecniche con il progetto. 2. Coerenza e congruità dell'intero piano produttivo (preventivo di costo, piano di lavorazione e preventivo economico e finanziario) con il progetto. 3. Potenzialità di adeguata collocazione e diffusione sul mercato nazionale ed internazionale. Capacità di sviluppare progetti di coproduzione europea e/o internazionale

Per soddisfare il requisito di sufficienza riferito alla parte discrezionale, i progetti dovranno riportare una valutazione sufficiente per ogni criterio, e cioè un punteggio minimo per la lettera a) pari a punti 21, per la lettera b) pari a punti 6 e per la lettera c) pari a punti 9.

2.2) PARTE NON DISCREZIONALE (PUNTEGGIO MASSIMO OTTENIBILE: 40 PUNTI, DOPO OPPORTUNA PONDERAZIONE EFFETTUATA SUL PUNTEGGIO COMPLESSIVO RIPORTATO (dato quest'ultimo come x, il punteggio effettivo, da sommare a quello riportato nel giudizio discrezionale, sarà il 40% di x)

Codice	Parametri	Valore soglia	Punteggio
A	Apporto artistico del regista		70
A1	Premi vinti dal regista per la regia o per il miglior film	1	45
A2	Partecipazione di film diretti dal regista a festival o candidature come finalisti a premi per la regia o per il	1	25



	miglior film		
B	Sceneggiatore		20
B1	Premi vinti dallo sceneggiatore per la sceneggiatura	1	15
B2	Candidature dello sceneggiatore come finalista in premi per la sceneggiatura	1	5
C	Trattamento e sceneggiatura		10
C1	Sceneggiatura tratta da un'opera letteraria	Si	5
C2	Sceneggiature originali ai sensi dell'articolo 13 comma 8 del D.Lgs. n. 28/2004	Si	5
	Totale		100

I premi (regia, film, opera prima e sceneggiatura) sono riferiti ai seguenti festival: Venezia (compresa Settimana della critica e Giornate degli autori), Cannes (comprese Quinzaine des Realisateurs e Semaine de la critique), Berlino, Locarno, Montreal, Sundance Film Festival, San Sebastian, Torino, Mosca, Karlovy Vary, Pesaro, Giffoni, IDFA-International Documentary Film Festival di Amsterdam, Festival dei popoli di Firenze, Hot docs di Toronto, Festival International de Cinéma -Vision du Réel di Nyon, Cinema du Réel di Parigi, FID-Festival Internazionale del Documentario di Marsiglia, Festival for documentary di Lipsia, nonché ai seguenti premi: Academy Awards, David di Donatello, Nastri d'Argento, Golden Globes, European Film Awards, César, Goya e (solo per la sceneggiatura) Solinas.

Sono prese in considerazione le partecipazioni dei film alle selezioni e ai programmi ufficiali dei seguenti festival: Venezia (compresa Settimana della critica), Cannes (comprese Quinzaine e Semaine de la critique), Berlino, Locarno, Montreal, Sundance Film Festival, San Sebastian, Torino, Mosca, Karlovy Vary, Pesaro, Giffoni, IDFA-International Documentary Film Festival di Amsterdam, Festival dei popoli di Firenze, Hot docs di Toronto, Festival International de Cinéma -Vision du Réel di Nyon, Cinema du Réel di Parigi, FID-Festival Internazionale del Documentario di Marsiglia, Festival for documentary di Lipsia.

Sono prese in considerazione le candidature dei film come finalisti (regia, film, opera prima e sceneggiatura) ai seguenti premi: Academy Awards, David di Donatello, Nastri d'Argento, Golden Globes, European Film Awards, César, Goya e (solo per la sceneggiatura) Solinas.

All'interno dei parametri, il termine "film" può intendersi sia come "film di lungometraggio" che come "film di cortometraggio". Deve trattarsi, comunque, di film a contenuto documentaristico.

PUNTEGGIO MINIMO AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 244/07: 50 PUNTI

3) FILM DI LUNGOMETRAGGIO DI ANIMAZIONE (escluse opere prime e seconde)

3.1) PARTE DISCREZIONALE (PUNTEGGIO MASSIMO OTTENIBILE: 60 PUNTI)

A) VALORE SOGGETTO E SCENEGGIATURA (35 PT.)

La sufficienza si raggiunge con 21 punti.

Indicatori utili:

1. Originalità dell'idea 2. Rilevanza del soggetto 3. Qualità del soggetto 4. Rilevanza artistica 5. Rilevanza spettacolare 6. Rilevanza socio-culturale 7. Qualità della scrittura 8. Qualità e originalità della struttura narrativa 9. Qualità e originalità dei personaggi 10. Qualità dei dialoghi 11. Coerenza tra le componenti (idea, struttura, personaggi, dialoghi, ecc.) 12. Innovazione con riferimento ai generi cinematografici 13. Qualità del linguaggio cinematografico, anche con riferimento a nuovi linguaggi

B) VALORE COMPONENTI TECNICHE E TECNOLOGICHE (10 PT.)

La sufficienza si raggiunge con 6 punti.

Indicatori utili:

1. Valutazione del curriculum della squadra tecnica (fotografia, scenografia, costumi, montaggio, fonico, effetti speciali, musiche) 2. Teatri di posa 3. Stabilimenti di sviluppo e stampa 4. Mezzi tecnici 5. Utilizzo nuove tecnologie (digitale e alta definizione)

C) QUALITA', COMPLETEZZA E REALIZZABILITA' DEL PROGETTO PRODUTTIVO (15 PT.)

La sufficienza si raggiunge con 9 punti.

Indicatori utili:

1. Proporzionalità, coerenza e congruità delle componenti artistiche e tecniche con il progetto. 2. Coerenza e congruità dell'intero piano produttivo (preventivo di costo, piano di lavorazione e preventivo economico e finanziario) con il progetto. 3. Potenzialità di adeguata collocazione e diffusione sul mercato nazionale ed internazionale. Capacità di sviluppare progetti di coproduzione europea e/o internazionale

Per soddisfare il requisito di sufficienza riferito alla parte discrezionale, i progetti dovranno riportare una valutazione sufficiente per ogni criterio, e cioè un punteggio minimo per la lettera a) pari a punti 21, per la lettera b) pari a punti 6 e per la lettera c) pari a punti 9.

3.2) PARTE NON DISCREZIONALE (PUNTEGGIO MASSIMO OTTENIBILE: 40 PUNTI, DOPO OPPORTUNA PONDERAZIONE EFFETTUATA SUL PUNTEGGIO COMPLESSIVO RIPORTATO (dato quest'ultimo come x, il punteggio effettivo, da sommare a quello riportato nel giudizio discrezionale, sarà il 40% di x)

Codice	Parametri	Valore soglia	Punteggio
A	Apporto artistico del regista		70
A1	Premi vinti dal regista per la regia o per il miglior film	1	40
A2	Partecipazione di film diretti dal regista a festival o candidature come finalisti a premi per la regia o per il miglior film	1	20

A3	Numero di film diretti dal regista con incasso al botteghino superiore a 800mila euro negli ultimi 10 anni	2	10
B	Sceneggiatore		20
B1	Premi vinti dallo sceneggiatore per la sceneggiatura	1	15
B2	Candidature dello sceneggiatore come finalista in premi per la sceneggiatura	1	5
C	Trattamento e sceneggiatura		10
C1	Sceneggiatura tratta da un'opera letteraria	Si	5
C2	Sceneggiature originali ai sensi dell'articolo 13, comma 8, del D.Lgs. n. 28/2004	Si	5
	Totale		100

I premi (regia, film, opera prima e sceneggiatura) sono riferiti ai seguenti festival: Venezia (compresa Settimana della critica), Cannes (comprese Quinzaine des réalisateurs e Semaine de la critique), Berlino, Locarno, Montreal, Sundance Film Festival, San Sebastian, Torino, Mosca, Karlovy Vary, Pesaro, Giffoni, Cartoons on the bay di Positano, FIFA-Festival International du film d'animation di Annecy, International Animation Festival di Hiroshima, International Animation Festival di Ottawa, Festival I Castelli Animati di Frascati, nonché ai seguenti premi: Academy Awards, David di Donatello, Nastri d'Argento, Golden Globes, European Film Awards, César, Goya, Cartoon d'or e (solo per la sceneggiatura) Solinas.

Sono prese in considerazione le partecipazioni dei film alle selezioni e ai programmi ufficiali dei seguenti festival: Venezia (compresa Settimana della critica), Cannes (comprese Quinzaine des réalisateurs e Semaine de la critique), Berlino, Locarno, Montreal, Sundance Film Festival, San Sebastian, Torino, Mosca, Karlovy Vary, Pesaro, Giffoni, Cartoons on the bay di Positano, FIFA-Festival International du film d'animation di Annecy, International Animation Festival di Hiroshima, International Animation Festival di Ottawa, Festival I Castelli Animati di Frascati.

Sono prese in considerazione le candidature dei film come finalisti (regia, film, opera prima e sceneggiatura) ai seguenti premi: Academy Awards, David di Donatello, Nastri d'Argento, Golden Globes, European Film Awards, César, Goya, Cartoon d'or e (solo per la sceneggiatura) Solinas.

All'interno dei parametri, il termine "film" è da intendersi come "film di lungometraggio".

PUNTEGGIO MINIMO AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE **244/07: 50 PUNTI**



3) OPERE PRIME E SECONDE E CORTOMETRAGGI

PUNTEGGIO MASSIMO OTTENIBILE: 60 PUNTI

A) VALORE SOGGETTO E SCENEGGIATURA (35 PT.)

La sufficienza si raggiunge con 21 punti.

Indicatori utili:

1. Originalità dell'idea 2. Rilevanza del soggetto 3. Qualità del soggetto 4. Rilevanza artistica 5. Rilevanza spettacolare 6. Rilevanza socio-culturale 7. Qualità della scrittura 8. Qualità e originalità della struttura narrativa 9. Qualità e originalità dei personaggi 10. Qualità dei dialoghi 11. Coerenza tra le componenti (idea, struttura, personaggi, dialoghi, ecc.) 12. Innovazione con riferimento ai generi cinematografici 13. Qualità del linguaggio cinematografico, anche con riferimento a nuovi linguaggi

B) VALORE COMPONENTI TECNICHE E TECNOLOGICHE (10 PT.)

La sufficienza si raggiunge con 6 punti.

Indicatori utili:

1. Valutazione del curriculum della squadra tecnica (fotografia, scenografia, costumi, montaggio, fonico, effetti speciali, musiche) 2. Teatri di posa 3. Stabilimenti di sviluppo e stampa 4. Mezzi tecnici 5. Utilizzo nuove tecnologie (digitale e alta definizione)

C) QUALITA', COMPLETEZZA E REALIZZABILITA' DEL PROGETTO PRODUTTIVO (15 PT.)

La sufficienza si raggiunge con 9 punti.

Indicatori utili:

1. Proporzionalità, coerenza e congruità delle componenti artistiche e tecniche con il progetto. 2. Coerenza e congruità dell'intero piano produttivo (preventivo di costo, piano di lavorazione e preventivo economico e finanziario) con il progetto. 3. Potenzialità di adeguata collocazione e diffusione sul mercato nazionale ed internazionale. Capacità di sviluppare progetti di coproduzione europea e/o internazionale

I progetti dovranno riportare una valutazione sufficiente per ogni criterio, e cioè un punteggio minimo per la lettera a) pari a punti 21, per la lettera b) pari a punti 6 e per la lettera c) pari a punti 9.

PUNTEGGIO MINIMO AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 244/07: 36 PUNTI

TABELLA C ART. 1, COMMA 8, D.M. CREDITI DI IMPOSTA	
REQUISITI DI ELEGGIBILITA' CULTURALE: LUNGOMETRAGGI STRANIERI	
Requisito	Punti
BLOCCO A: CONTENUTI	
A.1 Soggetto/sceneggiatura del film tratta da opera letteraria	10
A.2 Soggetto/sceneggiatura del film riguardante un avvenimento storico, leggendario, religioso, sociale, artistico o culturale	10
A.3 Soggetto/sceneggiatura del film riguardante una personalità di rilevanza artistica, storica, religiosa, sociale o culturale	10
A.4 Personaggi principali del soggetto o della sceneggiatura italiani od europei ¹	10 (4,6)
A.5.1 Ambientazione territoriale del soggetto del film in Italia o in altro Paese europeo (fino al 30% delle scene della sceneggiatura ambientate in Italia punti 6; oltre il 30%, punti 15; soglia minima 15% delle scene) ² ovvero A.5.2. Riprese in esterno del film sul territorio italiano al fine di valorizzarne il patrimonio artistico, architettonico ed archeologico (fino al 30% delle scene in esterno contenute nella sceneggiatura girate in Italia, punti 6; oltre il 30%, punti 15; soglia minima: 15% delle scene) ³	15 (6)
A.6 Dialoghi originali girati, postsincronizzati o sottotitolati in lingua italiana o dialetti italiani (soglia minima: 50% delle scene contenute nella sceneggiatura) ⁴	5
TOTALE PUNTEGGIO A	60
BLOCCO B: TALENTI CREATIVI	
B.1 Presenza di un artista cinematografico italiano o cittadino degli Stati dello Spazio Economico Europeo – SEE (produttore, regista, sceneggiatore, compositore)	8 (al max) (2 punti per figura professionale)
B.2 Presenza di un talento creativo italiano o cittadino degli Stati dello Spazio Economico Europeo – SEE (arredatore, art director, capo truccatore, costumista, direttore della fotografia, line producer, montatore, scenografo)	8 (al max) (1 punti per figura professionale)
B.3 Presenza di almeno un attore protagonista italiano o cittadino degli Stati dello Spazio Economico Europeo – SEE	2
B.4 Presenza di almeno due attori di supporto italiani o cittadino degli Stati dello Spazio Economico Europeo – SEE	2
TOTALE PUNTEGGIO B	20

¹ La qualifica di personaggio principale è da ricondursi alla sua centralità ed essenzialità rispetto alla tematica trattata dalla sceneggiatura. Sono assegnati 4 punti se almeno 1 di più personaggi principali è italiano o europeo; 6 punti se almeno 2 di più personaggi principali sono italiani o europei; 10 punti se almeno 3 di più personaggi principali sono italiani o europei o se, essendovi solo 1, 2 o 3 personaggi principali, questi sono tutti italiani o europei.

² Un film si considera ambientato in Italia se la storia si svolge in Italia; a tal fine non ha incidenza se il film sia effettivamente girato sul territorio italiano. Il mancato raggiungimento della soglia minima prevista non dà diritto ad alcun punteggio.

³ Il mancato raggiungimento della soglia minima prevista non dà diritto ad alcun punteggio.

⁴ Il mancato raggiungimento della soglia minima prevista non dà diritto ad alcun punteggio.



BLOCCO C: PRODUZIONE	
C.1 Riprese in studio in Italia (fino al 20% delle scene contenute nella sceneggiatura girate in studi italiani, punti 4; oltre il 20%, punti 8)	8(4)
C.2 Effetti digitali in Italia	2
C.3 Effetti speciali in Italia	2
C.4 Registrazione musiche in Italia	2
C.5 Montaggio del sonoro e mixaggio in Italia	2
C.6 Lavoro di laboratorio in Italia	2
C.7 Montaggio finale in Italia	2
TOTALE PUNTEGGIO C	20
TOTALE GENERALE	100
Obbligatori almeno 2 tra i requisiti A.1, A.2, A.3 e A.5 del Blocco A	
Punteggio totale minimo 50/100 necessario ai fini dell'applicazione dell'art. 1, comma 335, della legge 24 dicembre 2007, n. 244	



TABELLA C ART. 1, COMMA 8, D.M. CREDITI DI IMPOSTA	
REQUISITI DI ELEGGIBILITA' CULTURALE: DOCUMENTARI STRANIERI	
Requisito	Punti
BLOCCO A: CONTENUTI	
A.1.1 Soggetto/sceneggiatura riguardante argomenti scientifici o fenomeni naturali, avvenimenti storici, leggendari, religiosi, sociali o artistici ovvero	16
A.1.2. Soggetto/sceneggiatura riguardante una personalità di rilevanza artistica, storica, religiosa, sociale o culturale	
A. 2 Soggetto/sceneggiatura riguardante: stili di vita di popoli/minoranze etniche	16
A.3.1 Ambientazione territoriale del soggetto del documentario in Italia o in Europa (fino al 30% delle scene della sceneggiatura ambientate in Italia, punti 6; oltre il 30%, punti 12; soglia minima: 15% delle scene) ⁵ ovvero	12 (6)
A.3.2 Riprese in esterni in Italia (fino al 30% delle scene in esterno contenute nella sceneggiatura girate in Italia, punti 6; oltre il 30%, punti 12; soglia minima: 15% delle scene) ⁶	
A.4.1. Dialoghi originali o voce narrante girati, postsincronizzati o sottotitolati in lingua italiana o dialetti italiani (soglia minima: 50% delle scene contenute nella sceneggiatura) ⁷	16
TOTALE PUNTEGGIO A	60
BLOCCO B: TALENTI CREATIVI	
B.1 Presenza di un artista cinematografico italiano o cittadino degli Stati dello Spazio Economico Europeo – SEE (a-produttore, b- compositore, c-regista, d-sceneggiatore)	6 (al max) 1 punto per a) e b); 2 punti per c) e d)
B.2 Presenza di un talento creativo italiano o cittadino degli Stati dello Spazio Economico Europeo – SEE (arredatore, capo truccatore, costumista, direttore della fotografia, line producer, montatore, scenografo)	14 (al max) (2 punti per figura professionale)
TOTALE PUNTEGGIO B	20
BLOCCO C: PRODUZIONE	
C.1 Riprese in studio in Italia (almeno 50% gg. di girato in esterno)	8
C.2 Effetti digitali in Italia	2
C.3 Effetti speciali in Italia	2
C.4 Registrazione musiche in Italia	2
C.5 Montaggio del sonoro e mixaggio in Italia	2
C.6 Lavoro di laboratorio in Italia	2
C.7 Montaggio finale in Italia	2
TOTALE PUNTEGGIO C	20
TOTALE GENERALE	100
Obbligatorî almeno 2 tra i requisiti A.1, A.2 e A.3 del Blocco A	
Punteggio totale minimo 50/100 necessario ai fini dell'applicazione dell'art. 1, comma 335, della legge 24 dicembre 2007, n. 244	

⁵ Un documentario si considera ambientato in Italia se la storia si svolge in Italia; a tal fine non ha incidenza se il film sia effettivamente girato sul territorio italiano. Il mancato raggiungimento della soglia minima prevista non dà diritto ad alcun punteggio.

⁶ Il mancato raggiungimento della soglia minima prevista non dà diritto ad alcun punteggio.

⁷ Il mancato raggiungimento della soglia minima prevista non dà diritto ad alcun punteggio.



TABELLA C ART. 1, COMMA 8, D.M. CREDITI DI IMPOSTA	
REQUISITI DI ELEGGIBILITA' CULTURALE: FILM DI ANIMAZIONE STRANIERI	
Requisito	Punti
BLOCCO A: CONTENUTI	
A.1 Soggetto/sceneggiatura del film tratto da opera letteraria	10
A.2 Soggetto/sceneggiatura del film riguardante un avvenimento storico, leggendario, religioso, sociale o artistico	10
A.3 Soggetto/sceneggiatura del film riguardante una personalità di rilevanza artistica, storica, religiosa, sociale o culturale	10
A.4 Soggetto/sceneggiatura del film orientato alla diffusione della cultura dei valori umanitari, di integrazione e di inclusione sociale e razziale, di diffusione dei mestieri e delle professioni	10
A.5 Soggetto/sceneggiatura del film particolarmente appropriato per bambini e giovani	10
A.6 Dialoghi originali girati, postsincronizzati o sottotitolati in lingua italiana o dialetti italiani (soglia minima: 50% delle scene contenute nella sceneggiatura) ⁸	10
TOTALE PUNTEGGIO A	60
BLOCCO B: TALENTI CREATIVI	
B.1 Presenza di un artista cinematografico italiano o cittadino degli Stati dello Spazio Economico Europeo – SEE (compositore, regista, sceneggiatore, voce narrante)	8 (al max) (2 punti per figura professionale)
B.2 Presenza di un talento creativo italiano o cittadino degli Stati dello Spazio Economico Europeo – SEE (creatore di personaggi, supervisore dell'animazione, montatore, scenografo)	8 (al max) (2 punti per figura professionale)
B.3 Contributo significativo al film di un artista italiano, o cittadino degli Stati dello Spazio Economico Europeo – SEE, contemporaneo operante in un settore diverso dalla cinematografia	4
TOTALE PUNTEGGIO B	20
BLOCCO C: PRODUZIONE	
C.1 Pre-produzione in Italia (story board, schizzi)	4
C.2 Lavoro di animazione in Italia (almeno 50% della spesa totale del lavoro di animazione)	4
C.3 Effetti digitali in Italia	2
C.4 Effetti speciali in Italia	2
C.5 Registrazione musiche in Italia	2
C.6 Montaggio del sonoro e mixaggio in Italia	2
C.7 Lavoro di laboratorio in Italia	2
C.8 Montaggio finale in Italia	2
TOTALE PUNTEGGIO C	20
TOTALE GENERALE	100
Obbligatori almeno 2 tra i requisiti A.1, A.2, A.3, A.4 e A.5 del Blocco A	
Punteggio totale minimo 50/100 necessario ai fini dell'applicazione dell'art. 1, comma 335, della legge 24 dicembre 2007, n. 244	

⁸ Il mancato raggiungimento della soglia minima prevista non dà diritto ad alcun punteggio.

TABELLA D - COSTO COMPLESSIVO DI PRODUZIONE
ART. 1, COMMA 9, D.M. CREDITI DI IMPOSTA

A	A.1	SOGGETTO E SCENEGGIATURA	
		A.1.1	compenso per diritti d'autore
		A.1.2	compenso per soggetto
		A.1.3	compenso per sceneggiatura
		A.1.4	compenso per traduzioni
		A.1.5	compenso per revisioni
		A.1.6	stampa copioni
		A.1.7	oneri sociali e previdenziali su compensi
	A.2	DIREZIONE	
		A.2.1	compenso per regista
		A.2.2	oneri sociali e previdenziali su compensi
	A.3	ATTORI PRINCIPALI	
		A.3.1	compenso attore 1
		A.3.2	compenso attore 2
		A.3.3	compenso attore 3
		A.3.4	compenso attore 4
		A.3.5	compenso attore 5
		A.3.6	compenso attore 6
		A.3.7	compenso attore 7
		A.3.8	compenso attore 8
		A.3.9	compenso attore 9
		A.3.10	compenso attore 10
		A.3.11	oneri sociali e previdenziali su compensi
	A.4	PRODUZIONE	
		A.4.1	compenso per produttore esecutivo
		A.4.2	organizzazione generale
		A.4.3	direttore di produzione pre/post produzione
		A.4.4	direttore di produzione riprese
		A.4.5	ispettore di produzione pre/post produzione
		A.4.6	ispettore di produzione riprese
		A.4.7	2° ispettore di produzione pre/post produzione
		A.4.8	2° ispettore di produzione riprese
		A.4.9	location manager
		A.4.10	segretario di produzione pre/post produzione
		A.4.11	segretario di produzione riprese

	A.4.12	2° segretario di produzione pre/post produzione
	A.4.13	2° segretario di produzione riprese
	A.4.14	coordinatore edizione
	A.4.15	amministratore
	A.4.16	cassiere pre/post produzione
	A.4.17	cassiere riprese
	A.4.18	runners
	A.4.19	segretaria dattilografa
	A.4.20	addetto al collocamento
	A.4.21	addetto ai permessi
	A.4.22	assistenza all'organizzazione
	A.4.23	oneri sociali e previdenziali su compensi
A.5	REGIA	
	A.5.1	aiuto regista pre/post produzione
	A.5.2	aiuto regista riprese
	A.5.3	assistente alla regia pre/post produzione
	A.5.4	assistente alla regia riprese
	A.5.5	2° assistente alla regia pre/post produzione
	A.5.6	2° assistente alla regia riprese
	A.5.7	segretaria di edizione pre/post produzione
	A.5.8	segretaria di edizione riprese
	A.5.9	direttore dialoghi
	A.5.10	oneri sociali e previdenziali su compensi
A.6	MONTAGGIO	
	A.6.1	montatore
	A.6.2	aiuto montatore
	A.6.3	assistente montatore
	A.6.4	2° assistente montatore
	A.6.5	montatore suono
	A.6.6	oneri sociali e previdenziali su compensi
A.7	PERSONALE TECNICO	
	A.7.1	direttore della fotografia pre/post produzione
	A.7.2	direttore della fotografia riprese
	A.7.3	operatore di macchina
	A.7.4	2° operatore
	A.7.5	assistente operatore pre/post produzione
	A.7.6	assistente operatore riprese

	A.7.7	2° assistente operatore
	A.7.8	aiuti operatore pre/post produzione
	A.7.9	aiuti operatore riprese
	A.7.10	operatore steadycam
	A.7.11	fotografo di scena
	A.7.12	tecnico del suono
	A.7.13	microfonista
	A.7.14	architetto scenografo pre/post produzione
	A.7.15	architetto scenografo riprese
	A.7.16	aiuto scenografo pre/post produzione
	A.7.17	aiuto scenografo riprese
	A.7.18	assistente scenografo
	A.7.19	arredatore pre/post produzione
	A.7.20	arredatore riprese
	A.7.21	assistente arredatore
	A.7.22	costumista pre/post produzione
	A.7.23	costumista riprese
	A.7.24	aiuto costumista pre/post produzione
	A.7.25	aiuto costumista riprese
	A.7.26	assistente costumista pre/post produzione
	A.7.27	assistente costumista riprese
	A.7.28	truccatore pre/post produzione
	A.7.29	truccatore riprese
	A.7.30	aiuto truccatore
	A.7.31	giornalieri truccatore
	A.7.33	parrucchiere pre/post produzione
	A.7.34	parrucchiere riprese
	A.7.35	aiuto parrucchiere
	A.7.36	giornalieri parrucchiere
	A.7.37	oneri sociali e previdenziali su compensi
A.8	MAESTRANZE	
	A.8.1	capo squadra elettricisti carico/scarico
	A.8.2	capo squadra elettricisti riprese
	A.8.3	elettricisti carico/scarico
	A.8.4	elettricisti riprese
	A.8.5	giornalieri elettricisti
	A.8.6	capo squadra macchinisti carico/scarico
	A.8.7	capo squadra macchinisti riprese
	A.8.8	macchinisti carico/scarico



	A.8.9	macchinisti riprese
	A.8.10	giornalieri macchinisti
	A.8.11	gruppisti
	A.8.12	capo sarta preparazione/riconsegna
	A.8.13	capo sarta riprese
	A.8.14	sarte
	A.8.15	giornalieri sarte
	A.8.16	capo squadra attrezzisti pre/post produzione
	A.8.17	capo squadra attrezzisti riprese
	A.8.18	attrezzisti
	A.8.19	scenotecnici
	A.8.20	falegnami
	A.8.21	pittori di scena
	A.8.22	manovali
	A.8.23	autisti preparazione
	A.8.24	autisti riprese
	A.8.25	oneri sociali e previdenziali su compensi
A.9	PERSONALE ARTISTICO	
	A.9.1	attori secondari
	A.9.2	ruoli minori
	A.9.3	figurazioni speciali
	A.9.4	generici
	A.9.5	comparse
	A.9.6	acrobati
	A.9.7	controfigure
	A.9.8	minori e accompagni
	A.9.9	oneri sociali e previdenziali su compensi
A.10	COSTUMI	
	A.10.1	noleggio costumi
	A.10.2	acquisto costumi
	A.10.3	accessori vestiario
	A.10.4	materiale sartoria
	A.10.5	calzature
	A.10.6	gioielli
	A.10.7	materiale trucco/parrucche
	A.10.8	parrucche acconciature
	A.10.9	armi e accessori
	A.10.10	danni e indennizzi



	A.11	SCENOGRAFIA	
		A.11.1	arredamento
		A.11.2	tappezzeria
		A.11.3	fabbisogno scena
		A.11.4	veicoli di scena
		A.11.5	velivoli e natanti scena
		A.11.6	cibi e bevande scena
		A.11.7	animali di scena
		A.11.8	materiale effetti speciali
		A.11.9	materiale attrezzisti
		A.11.10	piante e fiori di scena
		A.11.11	oggetti speciali
		A.11.12	danni e rotture
	A.12	TEATRI E COSTRUZIONI	
		A.12.1	noleggio teatri di posa
		A.12.2	costruzioni in interni
		A.12.3	costruzioni in esterni
		A.12.4	modellini e miniature
		A.12.5	fondali scenografici e fotografici
		A.12.6	uffici produzione
		A.12.7	camerini
		A.12.8	sala trucco/sartoria
		A.12.9	locali attrezzeria
		A.12.10	elettricità condizionamento
		A.12.11	personale
	A.13	INTERNI DAL VERO	
		A.13.1	nolo ambienti
		A.13.2	adattamenti
		A.13.3	energia elettrica
		A.13.4	danni e indennizzi
	A.14	MEZZI TECNICI	
		A.14.1	nolo macchine da presa
		A.14.2	materiale elettricisti
		A.14.3	materiale macchinisti
		A.14.4	nolo apparecchi sonori
		A.14.5	gelatine ed accessori

	A.14.6	acquisto lampade
	A.14.7	materiale di consumo
	A.14.8	materiale fotografico
	A.14.9	materiale operatori
	A.14.10	balilla elettricisti
	A.14.11	balilla macchinisti
	A.14.12	apparecchiature speciali
	A.14.13	guasti e rotture
	A.14.14	noli diversi
	A.14.15	legname
A.15	ESTERNI	
	A.15.1	occupazione luoghi privati
	A.15.2	occupazione luoghi pubblici
	A.15.3	affitto locali
	A.15.4	viaggi attori
	A.15.5	viaggi troupe
	A.15.6	diarie attori
	A.15.7	diarie troupe
	A.15.8	hotel attori
	A.15.9	hotel troupe
	A.15.10	cestini
	A.15.11	rimborso pasti
	A.15.12	spedizioni
	A.15.13	ordine pubblico
	A.15.14	energia elettrica
	A.15.15	danni e rotture
A.16	TRASPORTI	
	A.16.1	autovetture pre/post produzione
	A.16.2	autovetture riprese
	A.16.3	autocarri
	A.16.4	furgone m.d.p.
	A.16.5	pullman
	A.16.6	roulottes attori
	A.16.7	roulottes trucco
	A.16.8	cinemobile
	A.16.9	funzionamento gruppo
	A.16.10	gruppi elettrogeni
	A.16.11	olii e carburanti

		A.16.12	camera - car
		A.16.13	rimborsi locomozione
		A.16.14	chilometraggi extra
	A.17	PELLICOLE	
		A.17.1	negativo scena
		A.17.2	negativo suono
		A.17.3	nastrini riprese
		A.17.4	magnetico
	A.18	LAVORAZIONE PELLICOLA	
		A.18.1	sviluppo negativo di scena
		A.18.2	stampa positivo
		A.18.3	negativo positivo suono
		A.18.4	ristampe
		A.18.5	titoli e truke
		A.18.6	taglio negativo
		A.18.7	preparazione e divisione negativo
		A.18.8	telecinema
		A.18.9	lavorazioni video
		A.18.10	effetti speciali digitali
		A.18.11	stampa per copia campione
		A.18.12	interpositivo
		A.18.13	proiezioni
		A.18.14	varie laboratorio
	A.19	EDIZIONE	
		A.19.1	nolo moviele cine
		A.19.2	materiali montaggio
		A.19.3	nolo avid o simili
		A.19.4	nolo protools o simili
		A.19.5	memorie supplementari
		A.19.6	trascrizioni
		A.19.7	adattamento dialoghi
		A.19.8	direttore doppiaggio
		A.19.9	assistente doppiaggio
		A.19.10	doppiatori
		A.19.11	sala doppiaggio
		A.19.12	sala premix
		A.19.13	sala mixage

		A.19.14	rerecording
		A.19.15	rumoristi
		A.19.16	sincronizzazione colonne
		A.19.17	materiale a consumo
	A.20	MUSICA	
		A.20.1	compositore
		A.20.2	esecutori (musicisti)
		A.20.3	diritti musicali
		A.20.4	sala incisione
		A.20.5	licenza dolby
		A.20.6	oneri sociali e previdenziali su compensi
	A.21	PREORGANIZZAZIONE	
		A.21.1	Sopralluoghi
		A.21.2	fotografie
		A.21.3	viaggi preparazione
		A.21.4	hotel preparazione
		A.21.5	diarie preparazione
		A.21.6	casting
		A.21.7	provini attori
		A.21.8	personale tecnico
		A.21.9	cestini, bar e ristorante
		A.21.10	rappresentanza
		A.21.11	postelegrafoniche
		A.21.12	locomozioni
		A.21.13	storyboard
		A.21.14	cassette vhs mini dv
	A.22	ASSICURAZIONI, GARANZIE E FINANZIAMENTI	
		A.22.1	
		A.22.2	
		A.22.3	
	A.23	SPESE VARIE (Per la parte direttamente imputabili al film)	
		A.23.1	affitto e pulizia uffici
		A.23.2	Postelegrafoniche
		A.23.3	Cancelleria
		A.23.4	spese mediche
		A.23.5	spese notarili e legali

	A.23.6	Metei
	A.23.7	Rappresentanza
	A.23.8	bar e ristorante
	A.23.9	sicurezza sul lavoro
	A.23.10	Certificazioni
	A.23.11	verifiche diritti
	A.23.12	interessi passivi
	A.23.13	ufficio stampa di produzione
	A.23.14	varie amministrative
A.24	SPESE GENERALI (Per la parte imputabile al film)	
	A.24.1	Costo lordo del personale dipendente (non coinvolto nella produzione)
	A.24.2	Costo lordo collaboratori autonomi (non coinvolti nella produzione)
	A.24.3	Oneri per utilizzo locali strumentali (non di produzione)

